

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Spese Di Giudizio Per L'ingiunzione Di Pagamento](#)
Europea Romania

Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea

Contenuto fornito da
Romania



Romania

[Introduzione](#)

[Quali spese si applicano?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?](#)

[Come posso pagare le spese di giudizio?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

Introduzione

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

È opportuno osservare che il sistema dei diritti di cancelleria è disciplinato dal decreto di urgenza n. 80/2013, in vigore dal 26 giugno 2013. Il suddetto atto legislativo è stato adottato in seguito alla modifica del quadro giuridico riguardante lo svolgimento dei procedimenti civili, dovuta all'adozione del codice di procedura civile e all'applicazione delle nuove istituzioni previste dal codice civile.

Tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute a pagare i diritti di cancelleria, il cui importo è determinato tenendo conto dei servizi forniti dai tribunali, nonché dal *Ministerul Justiției* (ministero della Giustizia) e dal *Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție* (Ufficio del pubblico ministero presso l'Alta corte di cassazione e giustizia).

In Romania i diritti di cancelleria possono essere pagati online, ma il sistema di pagamento elettronico non è ad oggi ancora operativo.

Quali spese si applicano?

I diritti di cancelleria si applicano, per legge, sia ai processi di primo grado che ai ricorsi.

Le persone fisiche possono avere diritto, su richiesta, a riduzioni, esenzioni e rateizzazioni del pagamento dei diritti di cancelleria, ai sensi del decreto d'urgenza del Governo n. 51/2008 relativo al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, approvato e integrato dalla legge n. 193/2008 e successive modifiche e integrazioni. Allo stesso modo, le persone giuridiche possono ottenere agevolazioni per il pagamento dei diritti di cancelleria ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013.

Quanto devo pagare?

Allo stato attuale della legge, i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea sono determinati conformemente all'articolo 3, comma 1, del decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013, come segue:

1. fino a 500 RON - 8 %, ma non meno di 20 RON;
2. tra 501 e 5 000 RON - 40 RON + 7 % per gli importi superiori a 500 RON;
3. tra 5 001 e 25 000 RON - 355 RON + 5 % per gli importi superiori a 5 000 RON;
4. tra 25 001 e 50 000 RON - 1 355 RON + 3 % per gli importi superiori a 25 000 RON;
5. tra 50 001 e 250 000 RON - 2 105 RON + 2 % per gli importi superiori a 50 000 RON;
6. oltre 250 000 RON - 6 105 RON + 1% per gli importi superiori a 250 000 RON.

Cosa succede se non pago nei tempi previsti le spese di giudizio?

In conformità al decreto d'urgenza del Governo n. 80/2013, i diritti di cancelleria devono essere versati in anticipo. Laddove l'attore non adempia all'obbligo di pagamento di tali diritti entro il termine stabilito dalla legge o dal tribunale, la domanda sarà annullata poiché priva di marca da bollo o, se del caso, esaminata nei limiti dei diritti di cancelleria legalmente versati. Inoltre, se la domanda di agevolazione del pagamento dei diritti di cancelleria è stata respinta e l'attore non ha pagato la tassa dovuta entro i termini stabiliti dal tribunale né incluso nel fascicolo un giustificativo di pagamento, il giudice annulla la domanda poiché priva di marca da bollo.

Come posso pagare le spese di giudizio?

I diritti di cancelleria possono essere pagati dall'interessato in contanti, via bonifico bancario oppure online su un conto distinto riferito alle entrate dell'ente locale, ossia il conto "Diritti di cancelleria e altri diritti" dell'unità amministrativa territoriale in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza oppure, ove opportuno, in cui la persona giuridica ha la sede legale. Le spese sostenute per il trasferimento degli importi dovuti a titolo di diritti di cancelleria sono a carico del debitore.

Se la persona tenuta al pagamento dei diritti di cancelleria non ha il domicilio né la residenza né, se del caso, la sede legale in Romania, i relativi diritti di cancelleria devono essere versati sul conto riferito alle entrate dell'ente locale dell'unità amministrativa territoriale dove ha sede il tribunale in cui è stata proposta l'azione o presentata la domanda.

I diritti di cancelleria possono essere pagati in contanti presso le direzioni delle tasse e delle imposte delle unità amministrative territoriali del luogo di domicilio o residenza per le persone fisiche o della sede sociale per le persone giuridiche.

Inoltre, i diritti di cancelleria possono essere versati anche mediante bonifico bancario e online.

Sinora in Romania non è stato posto in essere alcun sistema elettronico per il pagamento dei diritti di cancelleria, benché questa modalità sia prevista dalla legge.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La ricevuta del pagamento dei diritti di cancelleria, emessa per i pagamenti in contanti, o il relativo vaglia vanno presentati al momento della proposta di un'azione in giudizio.

Non è previsto un formato standard di ricevuta o, se del caso, di vaglia per i diritti di cancelleria, essendo emessi nel formato accettato dall'unità in cui viene effettuato il pagamento.

Se il pagamento dei diritti di cancelleria è stato effettuato dopo la notifica del tribunale al ricorrente, quest'ultimo è tenuto a includere nel fascicolo il giustificativo dell'avvenuto pagamento entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria può essere presentata di persona presso la sede del tribunale oppure inviata per posta, indicando il numero del fascicolo (causa) per il quale è stato effettuato il

pagamento, riportato sulla notifica trasmessa dal tribunale alla parte interessata.

■ Ultimo aggiornamento: 02/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.